NUOVO ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

Art. 17

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 APRILE 1999, N. 116

Il direttore generale e' nominato con decreto del Ministro per il tesoro a seguito di concorso pubblico indetto dal Consiglio di amministrazione, al quale puo' partecipare il personale dell'Istituto. Il direttore generale:

a) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;

b) da' esecuzione ai provvedimenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del presidente;

c) dirige e coordina l'attivita' dei servizi dell'istituto e predispone, col direttore del servizio contabilita' e riscontro, il bilancio dell'esercizio;

d) firma, con le norme ed entro i limiti che saranno stabiliti dal regolamento di servizio, i titoli di entrata e di spesa;

e) provvede all'assegnazione ed al trasferimento del personale non dirigente;

f) sottopone al presidente le relazioni per gli argomenti contenuti nell'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Versione in vigore dal 10 agosto 1966, non più in vigore dal 30 aprile 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato
Estremi	Legge 13 luglio 1966, n. 559
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-dell-istituto-poligrafico-dello-stato/art-17-comma-abrogato-dal-d-lgs-21-aprile-1999-n-116/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it